

Principio di unicità dell'offerta

Pronuncia del TAR Molise in materia di sussistenza della violazione del principio di unicità dell'offerta nel caso di presentazione, per la partecipazione ad una gara di appalto di lavori, di una offerta che prospetta differenti soluzioni tecniche

Il TAR Molise, Sez. I, sentenza 11 aprile 2023 n. 103, pronunciandosi in tema di procedure ad evidenza pubblica, indette per l'affidamento di un appalto di lavori, asserisce che, nel caso i cui il medesimo concorrente abbia prospettato, con la presentazione dell'offerta, differenti soluzioni tecniche, si configura la violazione del principio di unicità dell'offerta, idonea a rendere illegittima l'aggiudicazione e ad escludere dalla gara il concorrente interessato.

Nella sentenza in rassegna sono state richiamate, a conforto, TAR Piemonte, Torino, I, n. 195/2020 e TAR Toscana, I, n. 1361/2015, secondo cui: *“la violazione del principio di unicità dell'offerta si verifica nelle ipotesi di più offerte, o di più proposte nell'ambito della medesima offerta, formulate in via alternativa o subordinata, in modo tale che la scelta ricadente su una di esse escluda necessariamente la praticabilità delle altre”* poiché solo in queste ipotesi il concorrente è effettivamente avvantaggiato rispetto agli altri dall'offerta plurima, potendo contare su un più ampio ventaglio di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante”.

Detta situazione sussiste nella fattispecie in esame, in cui l'offerta, prospettando differenti soluzioni tecniche, si configura come alternativa o duplice, in quanto in seguito all'aggiudicazione l'erogazione della prestazione verrà necessariamente posta in essere secondo una sola delle alternative indicate, escludendo necessariamente l'altra.

Nella fattispecie, nel computo metrico non estimativo era stato descritto e offerto l'infisso in alluminio-legno, mentre nella relazione d'offerta era stato descritto l'infisso in legno-alluminio. (fornitura con posa in opera di infissi in legno-alluminio oppure in alluminio-legno),

La differenza fra le due tipologie di prodotto è pacifica tra le parti nel senso che si tratta di manufatti indiscutibilmente diversi, con caratteristiche costruttive e rendimento termico differenti.

Pertanto la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere all'esclusione dell'offerta della controinteressata o quantomeno non avrebbe potuto attribuirle alcun punteggio.

La pronuncia specifica che, alla luce delle discordanti dichiarazioni formulate dalla controinteressata, la sua offerta risulta formulata in violazione:

– dell'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 50/2016, a termini del quale “ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta”;

– dell'art. 16, par. “condizioni dell'offerta”: 1) lettera f) del disciplinare, a mente del quale *“l'offerta tecnica non può: ... in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca”*; 2) lettera l), del medesimo articolo, secondo cui *“l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione”*.

Inoltre le differenze tecniche ed economiche esistenti fra tra le due tipologie di infissi offerte alternativamente dalla controinteressata rendono anche manifesta l'inconferenza del richiamo della difesa comunale alla sentenza del T.A.R. Piemonte n. 195/2020.

Nel caso esaminato da tale pronuncia, infatti, era stato accertato che i due prodotti offerti dal concorrente non avevano caratteristiche diverse, ma differivano solo per il “nome”: e per tale ragione non erano stati ritenuti realmente alternativi.

Diversamente, nella fattispecie in rassegna è emerso che le due tipologie di infissi offerte non differiscono affatto solo per il “nome”, ma soprattutto per specifiche caratteristiche tecniche, prestazionali e di valore commerciale, venendo quindi a configurarsi la violazione dell’art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 16, par. “condizioni dell’offerta”, lettere f) e l) del disciplinare.